

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PREFETTURA DI TRIESTE

DECRETO 9 giugno 1997.

Ripristino di cognome nella forma originaria.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3444 del 9 maggio 1931 con il quale il cognome del sig. Giovanni Husu, nato a Prosecco (Trieste) il 24 giugno 1888 venne ridotto nella forma italiana di «Cuzzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione anche, tra gli altri, al figlio Giovanni Husu, nato a Prosecco (Trieste) il 25 maggio 1919;

Vista la domanda presentata in data 15 aprile 1997, corredata dalla prescritta documentazione, dalle figlie di Giovanni Husu nato il 25 maggio 1919, Loredana Cuzzi cgt. Cioccarelli, nata a Belluno il 17 aprile 1945, residente a Basiglio (Milano), via Renoncino n. 8; Serenella Cuzzi cgt. Airoidi, nata a Belluno il 5 settembre 1947, residente a Milano in via A. Lamarmora n. 21 e Guja Cuzzi nata a Treviso il 13 maggio 1961, residente a Milano in via A.M. Ampere n. 61, con la quale si chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Husu», posseduto dal nonno e dal padre prima dell'emanazione del sopracitato decreto;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Decreta:

Il succitato decreto prefettizio è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti di:

Cuzzi Loredana cgt. Cioccarelli, nata a Belluno il 17 aprile 1945, residente in Basiglio (Milano), via Renoncino, n. 8;

Cuzzi Serenella cgt. Airoidi, nata a Belluno il 5 settembre 1947, residente a Milano in via A. Lamarmora n. 21;

Cuzzi Guja nata a Treviso il 13 maggio 1961, residente a Milano in via A.M. Ampere n. 61.

I sindaci del comune di Milano e del comune di Basiglio (Milano) sono incaricati di provvedere a quanto di competenza, di promuovere tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e della notificazione del presente decreto alle interessate.

Il presente decreto viene redatto in quattro esemplari originali (di cui uno per gli atti di questa prefettura e uno per ciascuna delle richiedenti in relazione alle esigenze del comune di residenza).

Trieste, 9 giugno 1997

Il prefetto: DE FEIS

97A5304

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 25 giugno 1997, n. 162054.

Disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L.

Al fine di consentire una migliore attività da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate alle verifiche periodiche obbligatoriamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro per le macchine di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 può adottare le seguenti procedure.

Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente ai sensi dell'art. 11, comma 3, già citato,

l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del «Libretto delle verifiche» di cui ai modelli D, E, F, G, H e L del decreto ministeriale 12 settembre 1959, riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili della macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa.

Al fine della compilazione del suddetto libretto, l'ISPESL procede, secondo le indicazioni e precisazioni procedurali semplificate già fornite da queste Amministrazioni, ad una rilevazione dei dati caratteristici sulla macchina già in servizio e delle condizioni di installazione, funzionamento e della congruità della utilizzazione alla sua destinazione.

Successivamente a tale adempimento l'ISPESL invia copia del libretto agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza.

Al riguardo, agli organi di vigilanza si fa presente che la disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell'espletamento di quelle verifiche che sono

obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che gli stessi organi svolgono istituzionalmente.

Le tariffe dovute all'ISPEL per gli adempimenti di cui sopra restano quelle in vigore di cui al decreto Ministero della sanità 8 maggio 1996; dette tariffe sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, giusta risoluzione del Ministero finanze - Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari - n. 397166/84 del 2 agosto 1984.

Per le macchine di cui all'art. 11, comma 3, già in servizio o messe a disposizione sul mercato dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella normale o straordinaria manutenzione o assoggettate a variazioni delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore, permane l'obbligo di denuncia all'ISPEL, comportando la modifica nuova immissione sul mercato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Ogni altra variazione, comprese le modifiche non rientranti nei casi sopra citati, dovrà essere comunicata tempestivamente dall'utilizzatore direttamente agli uffici territoriali di vigilanza in conformità al disposto dell'art. 16 del decreto ministeriale 12 settembre 1959.

Con esplicito riferimento all'art. 11 comma 2, p.to a) del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rimane in essere, secondo le procedure e le modalità prevenienti di pagamento e di attestazione, l'espletamento, da parte dell'ISPEL dei servizi riferentisi a macchine immesse sul mercato o messe in servizio nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del regolamento in questione. Tale procedura permane anche nel caso in cui l'utente non si è avvalso della clausola di cui all'art. 11, comma 2, p.to b), del citato decreto del Presidente della Repubblica e per le macchine, già in uso in uno Stato dell'Unione europea, privi di dichiarazione CE di conformità e messe in servizio sul territorio italiano.

Rimangono inoltre in vigore tutte le procedure e le disposizioni prevenienti inerenti le richieste di omologazione delle scale aeree ad azionamento manuale, non rientrando le stesse nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 ed al fine di un rapido smaltimento delle denunce di apparecchi di sollevamento materiali in giacenza presso i dipartimenti periferici dell'ISPEL, considerata la consolidata applicazione da parte dei costruttori di apparecchi di sollevamento delle disposizioni tecnico progettuali, l'ISPEL potrà definire il procedimento d'omologazione dopo aver esaminata la completezza formale della relativa documentazione - firmata da un tecnico laureato o diplomato, dipendente dell'azienda o iscritto al relativo albo professionale abi-

ilitati a norma di legge all'esercizio della professione - allegata alla denuncia in conformità alla circolare n. 77/76 del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

*Il direttore generale della produzione industriale
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
VISCONTI

*Il direttore generale della Direzione generale
rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale*
ALBERTI

*Il direttore generale della prevenzione
del Ministero della sanità*
OLEARI

97A5338

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 1° luglio 1997, n. 7071925.

Applicazione delle norme contenute nell'art. 2, commi 117 e 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Integrazione della comunicazione di elementi informativi concernenti gli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni e i dipendenti addetti alla loro conduzione.

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Al Consiglio di Stato
Alle Corti dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Agli enti pubblici non economici
Ai parchi nazionali
Alle università
Agli enti di ricerca*

Con lettera-circolare n. 7010974 del 3 febbraio 1997 codesta Amministrazione è stata invitata a trasmettere al Provveditorato generale dello Stato i dati, indicati nel decreto del 29 gennaio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1997), relativi agli autoveicoli in dotazione.

Al fine di consentire l'esecuzione dell'analisi tecnico-economica, prevista dall'art. 2, comma 119, della legge n. 662/1996, si rende necessario che questo Ministero acquisisca ulteriori elementi informativi e di valutazione, quali la consistenza numerica e la retribuzione dei dipendenti addetti alla conduzione degli autoveicoli stessi, nonché le spese connesse con il loro funzionamento (spese di acquisto, di gestione, di manutenzione, etc.).

Pertanto, codesta Amministrazione o ente produrrà i dati integrativi occorrenti, meglio specificati nell'unita scheda la quale, debitamente compilata, dovrà pervenire al Provveditorato generale dello Stato entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della presente.

Il Ministro: CIAMPI